

« di prova acquista carattere di stabilità.

« Il triennio per i medici condotti, che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

« Compiuto il triennio, il Comune non può licenziarli se non per motivi giustificati, coll'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

« Contro la deliberazione del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge. »

La legge 22 Dicembre 1888, scrive il Dottor Thea, non rispose a nessuna delle aspirazioni dei medici, e non servi che a creare imbrogli e vessazioni da parte dei Comuni ai loro sanitari, che per di più portavano il nuovo e pomposo titolo di Ufficiale Sanitario.

E qui lo scrittore dimostra la difficoltà di esercitare con indipendenza ed efficacia le attribuzioni di Ufficiale Sanitario, inceppate dalla autorità superiore e cioè dai Sindaci locali che, istruiti od ignoranti, non assistono mai il Sanitario nel disimpegno delle sue funzioni.

Nè la facoltà di ricorrere al medico provinciale, al Prefetto, è tutelata dall'art. 16 della Legge — inquantochè, se un Sindaco si figge in capo di licenziare il medico trova presto il *motivo giustificato* racimolando una cinquantina di firme di protesta contro il medico tra i suoi fautori elettorali, il che trova spesso buona accoglienza, per centomila ragioni, presso l'autorità tutoria e magari, e peggio, nel Consiglio di Stato.

Combate il Dottor Thea il rimedio escogitato dell'On. Lucca, S. Segretario di Stato, secondo il quale dopo tre anni di prova si otterrebbe la riconferma di altri sei, dopo i quali non sussistendo i soliti *giustificati motivi*, il medico sarebbe confermato a vita — ed elogia l'idea giusta e umanitaria sorta a Milano di fondare una Società tra i Medici per opporsi alle angherie dei Comuni, detta *lega di resistenza*.

Uno dei rimedii, agli inconvenienti che turbano la professione dei medici condotti potrebbe trovarsi nel togliere ai Consigli Comunali, almeno a quelli di minore importanza, la nomina dei sanitari, rendendola, come si fece nei Sindaci, di nomina governativa; lasciandosi libero adito anche ai Comuni per muovere, ove duopo, le opportune lagnanze sulla condotta morale o sanitaria del medico ed ottenere dal Governo i provvedimenti relativi.

Infanto, soggiunge lo scrivente, occorre ottenere una modificazione all'articolo 16, secondo cui il triennio di prova non possa almeno essere interrotto se non intervengano sempre serie cause, e che il licenziamento non abbia effetto se non dopo esser passato per la trafila segnata nel comma 2.° e 3.° del succitato art. 16.

Aggiunte altre considerazioni sulla opportunità di una seria ed elevata solidarietà tra i medici, il chiarissimo Dottor Thea fa voti che il grande congresso professionale sia proficuo di utili risultati e che i medici s'accingano con vigoria per ritornare a galla,

correndosi pur troppo il rischio che il naufragio abbia ad essere completo.

L'opuscolo del Dottor Thea, scritto con forma elegante e concisa, è senza dubbio un utilissimo grido d'allarme, e sarà accolto assai benevolmente dai colleghi, riuscendo di pratica utilità per quella resistenza che deve regolare l'interesse di una classe tanto benemerita.

ORFANOTROFII

Dal giorno del trasloco dal vecchio al nuovo Ospedale, non vi è dubbio che nel nostro istituto di carità si sono introdotti notevoli miglioramenti sia in tema economico che morale, e che ne terranno dietro altri, in seguito alla nuova legge sulle Opere pie, mercè cui possono far parte del Consiglio di amministrazione anche i più modesti cittadini, portandovi il contingente dei loro lumi e della loro attività.

Ciò premesso, non si crede inopportuno segnalare all'attenzione del pubblico un fatto, o se si vuole un'abitudine, che cioè, alcuni genitori, per togliersi di dosso ogni responsabilità di educazione, qualificandosi più poveri di quello che sono, a forza di istanze e di impegni riescono a collocarvi i loro figli.

Come principio generalmente ammesso gli Ospizi di Carità sono fatti, non per i figli, che hanno i genitori, ma per gli orfani. Quindi senza voler investigare, se e quanti figli di genitori vennero accettati nell'ultimo decennio, ci affida la credenza, che per l'avvenire presentandosi il caso, gli spettabili amministratori si opporranno all'accettazione, in omaggio alla savia sentenza, la quale dice, che accogliere nell'ospizio di carità fanciulli che hanno i loro genitori suona offesa alle immutabili leggi della natura.

Inutile dire, che con questo non si intende di mettere in dubbio il fine caritatevole degli ospizi, ma solo di rilevare che i ragazzi essendo ivi ben nutriti e vestiti diventano piuttosto esigenti ed anche disamorati della loro famiglia, ed è tanto vero, che quando hanno il permesso di andare a casa per alcuni giorni, trovano il tetto paterno meno agiato e pulito dell'ospizio, per cui credendosi di essere più di quello che sono, finiscono per divenire ingrati verso i genitori.

Sarà pertanto miglior consiglio avvezzare i fanciulli alle ristrettezze di famiglia, ed a conoscerle bene, che così col crescere si daranno attorno a cercare i mezzi per migliorare la loro condizione, e così i genitori tenendo vicini i figli, compiranno essi stessi l'ufficio di educatori, ben sapendo che l'amore dei genitori non si può trovare negli ospizi.

Intanto nel rivolgere parole di lode all'amministrazione per le introdotte migliorie, giova credere che presto ne seguiranno altre consone allo spirito dei tempi, fra cui, di mandare gli orfani alle scuole Comunali e di lasciarli liberi nella scelta della professione che meglio risponde alla loro vocazione e fisica costituzione.

UNA SERATA AL POLITEAMA

In Acqui, dove si accorre molto volentieri a beare lo sguardo nei polpacci delle virtuose esecutrici della *Gran Via* e del *Duchino*, è giocoforza riconoscere che non solo alle buone produzioni date dalle buone compagnie si dà poco incoraggiamento, ma soventi si lascia magari che queste ci rimettano le spese.

E così avvenne che la compagnia Antuzzi-Gentili, con ottimi elementi, si è trovata momentaneamente arenata.

Ora una rappresentazione è indetta dalla Compagnia, colla cooperazione di alcuni distinti giovanotti, vecchi e neofildrammatici della nostra Città... ed altre terre, per riparare ai disastri del corso di rappresentazioni date in precedenza.

Il programma è attraentissimo, gli esecutori valenti, il teatro straordinariamente illuminato e riscaldato... e intensa sempre riesce la soddisfazione del divertirsi facendo una buona opera.

Acqui colta e gentile non mancherà di portare il proprio contributo.

A proposito, il cronista dimenticava l'indicazione della serata.

È per domani, mercoledì, alle ore 8 pomeridiane.

PROGRAMMA

Parte 1.^a — *Un Brillante a spasso* — Monologo detto dal signor Garbarino Filippo.

Parte 2.^a — *Lo strattagemma di Carolina* — Brillante Commedia in 3 atti di Chiossone.

Parte 3.^a — Tra il secondo ed il terzo atto *Melodia* per piano-forte e mandolino eseguita dalla signorina Bo-verio e dal signor Campodonicco.

Interessante notizia

Con garanzia agli increduli del pagamento dopo la guarigione, si sanano radicalmente in 2 o 3 giorni le ulcere in genere e le gonorree recenti croniche di uomo e di donna, sia pure ritenute incurabili, ed in 20 o 30 giorni qualsiasi stringimento, bruciore, catarro ecc. mercè la miracolosa Iniezione o Confetti Costanzi. Prezzo dell'Iniezione L. 3 e dei confetti per chi non ama l'uso dell'Iniezione, scatola da 50. L. 3,80 presso il farmacista Luigi Moreno Via Vitt. Emanuele.

Per le Preture soppresse

La *Gazzetta Ufficiale* pubblicava il seguente R. D. per regolare gli affari e il personale delle preture soppresse.

Art. 1. La nuova circoscrizione giudiziaria mandamentale del Regno, stabilita con le Tabelle annesse al Regio Decreto 9 novembre 1891 n. 669, andrà in attuazione il 1° gennaio 1892, e da quel giorno s'intenderanno soppresse le preture comprese nell'elenco unite al presente decreto.

Art. 2. I funzionari ed ufficiali addetti alle preture soppresse continueranno ad

esercitare le loro funzioni, però non oltre il 31 Marzo 1892, per proseguire entro i limiti e sotto le condizioni prevedute nei seguenti articoli, le cause civili e penali i provvedimenti di volontaria giurisdizione, le istruzioni e tutti gli atti che al 31 dicembre 1891 rimasero in corso di trattazione.

Art. 3. Agli effetti del precedente articolo si intendono in corso di trattazione:

1. Le cause civili portate a cognizione del pretore anteriormente al 1° gennaio 1892, per le quali sia stata stabilita, a termini degli articoli 420 e 421 del Codice di procedura civile, l'udienza per qualche atto di istruzione, ovvero per la pronunciazione della sentenza.

2. Le cause penali per le quali anteriormente al primo gennaio 1892 sia stato rilasciato decreto di citazione alla udienza.

3. Gli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione, per i quali il pretore abbia dato anteriormente al 1° gennaio 1892 un qualsiasi provvedimento da eseguirsi dopo il detto giorno.

4. Gli atti di istruzione, tanto in materia civile che penale, ordinati dal pretore e per i quali sia già stata fissata l'esecuzione entro il termine previsto nell'articolo precedente, e gli atti per i quali sia stata fatta delegazione al pretore anteriormente al primo gennaio 1892.

5. Le istruzioni penali iniziate dal pretore per reati commessi nel territorio di sua giurisdizione anteriormente al primo gennaio 1892.

Art. 4. Le cause civili e penali non definite e gli atti di qualunque natura che si trovassero pendenti al momento in cui cesserà la giurisdizione mantenuta ai pretori ai termini dell'art. 2, saranno devolute alle preture componenti secondo la nuova circoscrizione, in conformità delle norme da stabilirsi con altro nostro decreto.

Art. 5. Gli appelli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1892, contro sentenze civili e penali pronunziate dai pretori, saranno portati davanti al tribunale che era competente a conoscerne secondo la circoscrizione territoriale esistente al giorno del prodotto appello, ed il giudizio di appello sarà trattato e proseguito davanti al tribunale stesso sino a che sia pronunziata la sentenza definitiva.

Art. 6. Le istruzioni penali per i reati commessi nel territorio delle preture dichiarate soppresse, saranno proseguite dal giudice che era competente per ragione di territorio al tempo del commesso reato, ed i relativi giudizi saranno trattati e proseguiti innanzi al tribunale o alla corte che sul territorio stesso aveva giurisdizione.

Art. 7. I funzionari i quali non accettino o non assumano nel termine di legge le funzioni cui potranno essere applicati ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 1890, s'intenderà che abbiano rinunciato allo stato di disponibilità, e saranno dispensati da ulteriore servizio, salvo il loro diritto a indennità o a pensione.

Art. 8. Gli uscieri addetti alle preture soppresse saranno applicati in soprannumero in quelle in cui ve ne sia bisogno, e vi rimarranno fino a che non possano essere destinati ad altri posti vacanti,